

REGOLAMENTO (CE) N. 627/94 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 1994

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di whisky
spagnolo per il periodo 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda; che, in base alle informazioni fornite dalla Spagna in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992, il periodo medio di invecchiamento nel 1992 era di quattro anni per il whisky

spagnolo; che occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione di whisky spagnolo sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.